

**COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE**

(Provincia di Pistoia)  
C.F. - P.I. 00185430477

**ORIGINALE****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****NUM. 18 DEL 19-03-2019**

**Oggetto : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI  
(T.A.R.I.) ANNO 2019.-**

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di Marzo, alle ore 18:10, nella [SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI](#), alla prima convocazione che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
LUNARDI PIERO GORBI FEDERICO GARGINI ILARIA BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE BARDELLI ROBERTO FILONI FLORE BUGIANI FRANCESCO VETTORI BENEDETTA AGOSTINI STEFANO LA PIETRA PATRIZIA LANDI RAFFAELE GIOVANNONI MATTEO CIONI SANDRO MENCHETTI ELISABETTA BENINI CATERINA	QUERCI SIMONA GORI LUCIANA VIVIANA

Assegnati n.	17	Presenti n.	15
In carica	17	Assenti	2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Piero LUNARDI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa la [Dott.ssa Ilaria LUCIANO](#) in qualità di [Segretario Comunale](#), il quale provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: Landi, Giovannoni, La Pietra

La seduta e' [pubblica](#)

dibattito: vedi allegato alla delibera C.C. n. 14/2019

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e della Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI ed in particolare i seguenti commi che dispongono quanto segue:

- comma 651 che il comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica nr. 158/1999;
- comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13.01.2003 nr. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- comma 683 che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termini previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 39 del 06.06.2014, modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 29 del 11.04.2016 e con ulteriore delibera nr.18 del 28.02.2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 del 28.02.2018 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2018;

Visto il Piano Finanziario per l'anno 2019 trasmesso da ATO Toscana Centro, ed approvato dal Consiglio Comunale in data odierna,;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale nr. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, nr. 214, e successive modificazioni con le modalità indicate nell'art. 13 comma 13 -bis del medesimo decreto;

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. nr. 158/99, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del

servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che l'ammontare dei costi per l'anno 2019 di cui al piano finanziario sopra richiamato deve essere integralmente coperto dal gettito della TARI;

Richiamato l'art. 14 comma 4 del Regolamento per la disciplina della TARI in cui si precisa che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge 147/2013, e dall'art. 4 comma 2 del DPR 158/99 è assicurata dall'abbattimento della parte fissa e della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino ad un massimo del 5% determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe. Per l'anno 2019 la riduzione applicabile è pari al 5% della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata;

Richiamato l'art. 21 comma 2 del Regolamento per la disciplina della TARI in cui si precisa che la tariffa applicabile al tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e può essere aumentata sino al 100% con la deliberazione di determinazione delle tariffe. Per l'anno 2019 non si applica in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento;

Richiamato il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 così come sostituito dalla L. 68/2014 che così dispone: "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Considerato che ai sensi del sopra citato comma 660 dell'articolo 1 della L. 147/2013 il Comune ha previsto all'art. 27 del Regolamento comunale della TARI ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste dalla normativa;

Visto lo schema contenente le tariffe distinte per utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Lgs. nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 12, contrari nr. 3 (Cioni, Menchetti, Benini) ed astenuti nr. 0, resi in forma **palese** dai nr. 15 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1) di stabilire, per l'anno 2019, che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche di cui all'art. 14 comma 4 del Regolamento TARI sia assicurata dall'abbattimento della parte fissa e della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura del 5%;

2) di non applicare in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento (art. 21 del

Regolamento TARI);

3) di determinare il valore del costo unitario CU di cui al comma 3 dell'art. 25 del Regolamento TARI nella misura di € 0,197 (€/kg);

4) di esentare dal pagamento della TARI le civili abitazioni occupate da nuclei familiari in possesso di un indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 4.000,00;

5) di applicare, la riduzione del 30% alle civili abitazioni occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.000,00;

6) di esentare dal pagamento della TARI le utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero individuate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7) di esentare dal pagamento della TARI le utenze domestiche ricadenti nella zona di "Sicuro impatto" e zona di "Danno" del Piano Emergenza Esterno stabilimento Biagioni Gas in località Masotti. Per l'anno 2018 gli immobili da esentare sono i seguenti:

- Via Vecchia Provinciale Lucchese nr. 55
- Via Simoncini nr. 14

8) di esentare dal pagamento della TARI, fino al 31/12/2019, le nuove attività iniziate nel corrente anno, ivi compresi i casi di subentro;

9) di determinare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI anno 2019 come indicate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

10) di quantificare l'onere a carico dell'Ente a fronte delle agevolazioni di cui ai punti nr. 4) 5) 6) 7) e 8) in circa € 30.000,00;

11) di dare atto che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. nr. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;

12) di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

Con voti favorevoli nr. 12, contrari nr.0 ed astenuti nr. 3 (Cioni, Menchetti, Benini), resi in forma **palese** dai nr. 15 consiglieri presenti, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Piero LUNARDI

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Ilaria LUCIANO